

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2887

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GUSMEROLI, MOLINARI, BOF, CAVANDOLI, CECCHETTI, LOIZZO

Istituzione della Giornata nazionale del consumo consapevole dei prodotti di qualità

Presentata il 20 aprile 2026

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge istituisce la « Giornata nazionale del consumo consapevole dei prodotti di qualità », da celebrare il 12 luglio di ciascun anno.

La scelta della data ha un significato preciso e non meramente evocativo. Il 12 luglio 1963 fu emanato il decreto del Presidente della Repubblica n. 930, recante « Norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini », che ha infatti rappresentato uno dei passaggi più significativi nella costruzione del moderno sistema italiano di tutela della qualità, dell'origine e della genuinità delle produzioni certificate. Con tale provvedimento la qualità cessava di essere considerata un semplice pregio commerciale del prodotto e veniva riconosciuta come un valore da proteggere attraverso regole, controlli, verifi-

cabilità dell'origine e tutela del consumatore.

Il 12 luglio richiama dunque l'avvio di una storia italiana della qualità: una storia fatta di territori, filiere, disciplinari, controlli, identità produttive e fiducia del consumatore. È una data che consente di rievocare simbolicamente il momento in cui il nostro ordinamento ha iniziato a strutturare in modo più maturo e riconoscibile un sistema di tutela della qualità capace, nel corso del tempo, di diventare uno degli elementi distintivi del prestigio italiano nel mondo.

In tale quadro si inserisce anche il richiamo al bere responsabilmente, che la presente proposta di legge colloca all'interno di una più ampia educazione al consumo consapevole dei prodotti di qualità. Il riferimento non assume un carattere proibizionistico, ma, al contrario, un significato

educativo, culturale e sociale. Bere responsabilmente vuol dire infatti praticare un consumo misurato, informato e senza eccessi, fondato sulla consapevolezza della quantità adeguata e sul rispetto della persona.

La presente proposta di legge intende infatti affermare che la qualità del consumo non dipende soltanto dalla natura del prodotto, ma anche dalle modalità e dalla misura del suo utilizzo. Un consumo corretto dei prodotti destinati al bere è quello che rifugge dall'abuso, evita l'eccesso e si colloca in una logica di responsabilità individuale e di equilibrio.

In tale prospettiva, la promozione del bere responsabilmente costituisce anche una forma indiretta ma significativa di prevenzione rispetto ai comportamenti abusanti e ai fenomeni di dipendenza. Rafforzare una cultura del consumo misurato significa infatti contrastare la normalizzazione dell'eccesso e favorire un uso più maturo e consapevole delle bevande.

La presente proposta di legge muove, inoltre, da un convincimento preciso: bere responsabilmente è sinonimo ed effetto del bere di qualità. La conoscenza dell'origine del prodotto, del suo valore, della sua filiera e della sua qualità orienta naturalmente verso un consumo più consapevole, più misurato e meno esposto all'abuso. Per questa ragione, la valorizzazione delle produzioni italiane di qualità assume anche un significato educativo, poiché incoraggia un modello in cui la qualità del prodotto orienta il consumatore verso un comportamento responsabile.

La presente proposta di legge muove dalla consapevolezza che oggi la qualità non possa essere tutelata soltanto dal lato della produzione, ma debba essere rafforzata anche dal lato del consumo. In mercati globalizzati, complessi e sempre più esposti a fenomeni di opacità informativa, evocazione ingannevole e imitazione, il consumatore informato rappresenta il primo presidio della qualità. Scegliere in modo consapevole significa sapere che cosa si acquista, riconoscerne l'origine, comprenderne il valore, verificarne la tracciabilità e

distinguerne l'autenticità rispetto a imitazioni o evocazioni improprie.

La nozione di consumo consapevole di qualità è dunque ampia e moderna. Essa comprende la capacità di compiere scelte informate e responsabili, la conoscenza dell'origine e dei processi produttivi, l'attenzione alla qualità certificata, il riconoscimento del legame tra il prodotto e il territorio, nonché la consapevolezza del valore economico, culturale e sociale delle produzioni italiane di qualità.

Un ulteriore profilo riguarda la trasparenza delle filiere. Oggi la qualità del prodotto deve essere non solo garantita, ma anche chiaramente conoscibile e verificabile. Per tale ragione, la presente proposta di legge valorizza gli strumenti innovativi e digitali idonei a rafforzare la tracciabilità, l'accessibilità delle informazioni e la fiducia del consumatore. In questo contesto, assumono particolare rilievo l'etichettatura digitale, l'interoperabilità dei dati e le soluzioni basate su registri distribuiti, ivi inclusa la *blockchain*, o su tecnologie equivalenti, in grado di rendere più accessibili, verificabili e affidabili le informazioni relative all'origine, ai processi produttivi e ai livelli qualitativi.

Un ulteriore aspetto rilevante concerne la tutela economica e reputazionale del sistema produttivo italiano. Le produzioni italiane di qualità sono infatti esposte, nei mercati interni e soprattutto in quelli internazionali, ai fenomeni di contraffazione, evocazione indebita e *italian sounding* – pratica commerciale, diffusa soprattutto all'estero, consistente nell'utilizzare parole, immagini, colori o riferimenti geografici che evocano l'Italia al fine di vendere prodotti agroalimentari non autentici – che arrecano danno alle imprese, alterano il corretto funzionamento del mercato, compromettono l'immagine del sistema produttivo italiano e ledono il diritto del consumatore a una scelta autenticamente informata. Difendere la qualità italiana significa quindi difendere il lavoro delle imprese, la correttezza dell'informazione e la libertà di scelta del consumatore.

La Giornata nazionale del consumo consapevole dei prodotti di qualità è inoltre

concepita come un'occasione per la promozione delle produzioni italiane nel mondo. Le produzioni di qualità rappresentano infatti uno degli strumenti più efficaci di diffusione dell'immagine dell'Italia sui mercati internazionali. Esse raccontano i territori, le tradizioni, la cultura materiale, il lavoro, la capacità manifatturiera, l'autenticità e la distintività. Promuovere nel mondo la qualità italiana significa promuovere, insieme, la competitività delle imprese, la reputazione del Paese e il valore della sua identità produttiva.

Per rendere la ricorrenza non soltanto simbolica ma anche concreta, la presente proposta di legge demanda ad un decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, l'adozione di un logo identificativo dedicato alla Giornata nazionale nonché la definizione degli indirizzi generali per lo svolgimento di campagne informative, educative e promozionali, anche nei mercati esteri. In questo modo, la Giornata nazionale del consumo consapevole dei prodotti di qua-

lità potrà diventare uno strumento effettivo di sensibilizzazione dei cittadini, di educazione delle giovani generazioni, di valorizzazione delle filiere produttive e di promozione internazionale delle produzioni italiane di qualità.

La presente proposta di legge si affianca in modo coerente, ma non si sovrappone, ad altre ricorrenze. Essa si caratterizza infatti per un oggetto specifico: non la celebrazione generale del prodotto italiano, ma la promozione di un modello culturale fondato sulla consapevolezza della scelta, sulla qualità certificata, sulla tracciabilità, sulla tutela dell'autenticità, sulla lotta alle imitazioni e sulla valorizzazione internazionale delle produzioni italiane di qualità.

L'impianto della presente proposta di legge è volutamente snello e ordinamentale. Esso mira a favorire il coinvolgimento delle istituzioni, delle scuole, delle università, delle associazioni dei consumatori, dei consorzi di tutela e dei soggetti rappresentativi delle filiere produttive, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Istituzione della Giornata nazionale del consumo consapevole dei prodotti di qualità)

1. La Repubblica riconosce il giorno 12 luglio di ciascun anno quale Giornata nazionale del consumo consapevole dei prodotti di qualità, di seguito denominata « Giornata nazionale ». La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 2.

(Finalità della Giornata nazionale)

1. La Giornata nazionale mira a promuovere:

a) la cultura della scelta informata e responsabile dei prodotti;

b) la conoscenza dell'origine, della qualità, della genuinità e della tracciabilità dei prodotti;

c) la valorizzazione delle produzioni italiane di qualità, quali espressioni dell'identità culturale, territoriale ed economica della Nazione;

d) la diffusione dei modelli di consumo consapevole e responsabile, anche con riferimento alle bevande;

e) la tutela dell'autenticità delle produzioni italiane nei mercati nazionali e internazionali.

Art. 3.

(Iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale)

1. In occasione della Giornata nazionale lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le istituzioni scolastiche, universitarie, culturali e formative, nonché le camere di commer-

cio, industria, artigianato e agricoltura, le associazioni dei consumatori, i consorzi di tutela e i soggetti rappresentativi delle filiere produttive possono promuovere, nell'ambito delle rispettive competenze, iniziative, manifestazioni, campagne informative, attività di studio e di divulgazione finalizzate al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2.

2. Le iniziative di cui al comma 1 possono riguardare, in particolare:

a) programmi di educazione al consumo consapevole dei prodotti di qualità;

b) attività di diffusione di modelli di consumo misurato e responsabile, anche in relazione al bere;

c) attività di informazione del consumatore sulla qualità, sull'origine, sulla certificazione, sulla tracciabilità, sulla tutela e sul controllo dei prodotti di qualità nonché sulla trasparenza delle filiere produttive;

d) percorsi educativi nelle scuole, nel rispetto dell'autonomia scolastica;

e) attività di promozione, in Italia e all'estero, delle produzioni italiane di qualità quali fattori distintivi dell'immagine, della cultura e della competitività del Paese;

f) attività di valorizzazione, in Italia e all'estero, del legame esistente tra produzioni italiane di qualità, territori, tradizioni e sistemi produttivi;

g) attività di contrasto dei fenomeni della contraffazione, dell'evocazione indebita e dell'*italian sounding* nonché di informazione sui danni economici e reputazionali derivanti da tali pratiche ingannevoli.

Art. 4.

(Promozione della tracciabilità e dell'innovazione digitale)

1. Nell'ambito delle iniziative connesse alla Giornata nazionale, le amministrazioni pubbliche competenti possono promuovere la diffusione di strumenti tecnologici e digitali idonei a rafforzare la trasparenza

delle filiere produttive e la consapevolezza del consumatore.

2. A tal fine possono essere valorizzati sistemi avanzati di tracciabilità, etichettatura digitale, interoperabilità dei dati e soluzioni basate su registri distribuiti, compresa la *blockchain*, o su tecnologie equivalenti, finalizzati a rendere più accessibili, verificabili e affidabili le informazioni relative all'origine, ai processi di lavorazione e alle caratteristiche distintive delle produzioni italiane di qualità.

Art. 5.

(Logo identificativo e campagne di promozione)

1. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

a) il logo identificativo della Giornata nazionale;

b) le modalità di utilizzo del logo da parte delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti che promuovono iniziative coerenti con le finalità di cui all'articolo 2;

c) gli indirizzi generali per la realizzazione di campagne informative, educative e promozionali connesse alla Giornata nazionale, anche con riferimento alla valorizzazione delle produzioni italiane di qualità nei mercati esteri e al contrasto ai fenomeni della contraffazione, dell'evocazione indebita e dell'*italian sounding*.

2. Il logo di cui al comma 1 è utilizzato esclusivamente per finalità istituzionali, informative e divulgative, senza fini commerciali diretti, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al medesimo comma 1.

Art. 6.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



19PDL0192420